

# **COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO**

*Provincia di Mantova*



*Nota integrativa al  
Bilancio di previsione 2021-2023*

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio: quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Nuovi piani dei conti integrati, sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio, in particolare tenendo in considerazione le novità introdotte sulla fiscalità locale a decorrere dal 2021.

La manovra fiscale infatti contiene interventi innovativi nel comparto dei tributi locali finalizzati alla semplificazione e razionalizzazione della materia, nonché al rafforzamento degli atti di riscossione coattiva del Comune.

Per disciplinare la materia dei tributi comunali il comma 779 della L. 160/2019 ha previsto per i Comuni che le delibere concernenti le aliquote fiscali e il nuovo regolamento dell'imposta municipale possano essere adottati oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30.06.2020. Questo lasso di tempo ci consentirà di rivedere i regolamenti tributari disponendo eventuali altri aspetti migliorativi per i contribuenti.

Tra le novità meritevoli di menzione va ricordata l'abrogazione dell'Imu e della Tasi e la contestuale istituzione di una nuova imposta municipale che racchiude quest'ultime, con l'obiettivo di attuare un prelievo meno gravoso del precedente e di migliorare i rapporti con i cittadini, prospettando un sistema impositivo più semplice.

Si registra un cambio di passo anche nella procedura di riscossione coattiva dei tributi e delle tasse comunali con riguardo all'emissione dell'avviso di accertamento, che diventa atto prodromico all'esazione senza la necessità di procedere all'iscrizione a ruolo e alla trasmissione dei dati dei debitori all'Agente per la Riscossione. Pertanto, il nuovo avviso di accertamento, decorso il termine per l'opposizione, diverrà ope legis titolo esecutivo, al pari della maggior parte dei tributi statali, permettendo all'Amministrazione Comunale di accorciare i tempi di riscossione con il beneficio dell'esazione immediata delle imposte. Sono comunque previste 2 tutele per il cittadino in presenza di debiti fino a 10.000 euro, rappresentate dall'obbligo per il Comune di inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all'esecuzione forzata e nella possibilità di regolarizzare la posizione rateizzando il debito nel seguente modo: nessuna rateizzazione fino a € 100,00; 4 rate mensili da € 100,01 a € 500,00; 12 rate mensili da € 500,01 a € 3.000,00; 24 rate mensili da € 3.000,01 a € 6.000,00; 36 rate mensili da € 6.000,01 a € 20.000,00 e 72 rate mensili oltre 20.000,00.

**1. Fondo di solidarietà comunale** – La previsione di entrata a titolo di Fondo di solidarietà comunale

è stata quantificata sulla base della spettanza provvisoria pubblicata sul portale della Finanza Locale alla data della redazione del bilancio, euro 147.543,00.

### **Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo". In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi accertamenti degli ultimi cinque esercizi.
3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile

ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Il fondo iscritto nel bilancio triennale risulta di euro 28.914,00

#### ALTRI ACCANTONAMENTI

E' stato inserito in bilancio l'accantonamento per i rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali per euro 2.000,00

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del Bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di previsione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3) che riprende l'importo accantonato in sede di rendiconto consuntivo 2019;
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La proposta di Bilancio di previsione finanziario triennale 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2020: il risultato di amministrazione al 31/12/2020 costituisce pertanto un dato presunto.

La **parte accantonata** del risultato di amministrazione risulta così composta:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019: Euro 119.284,79

La **parte vincolata** del risulta di amministrazione risulta invece così costituita:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Euro 63.208,90
- Vincoli derivanti da trasferimenti	Euro --
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Euro --
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Euro --
- Altri vincoli da specificare	Euro --

Il dettaglio "altri vincoli da specificare" è composto dalla quota destinata al finanziamento del trattamento di fine mandato del Sindaco.

Il dettaglio "vincoli derivanti dalla contrazione di mutui" è costituito da quote di residui attivi da contrazione di mutui che non risultano bilanciate da corrispondenti residui passivi.

## Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo inserito nel bilancio 2021 risulta di euro 839.793,88

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

L'Ente non ha attualmente in essere garanzie in favore di altri Enti o di soggetti privati, né ha in previsione l'adozione di interventi di questo tipo.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata, né prevede di farne ricorso.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali o di partecipazioni societarie con l'indicazione delle relative quote.**

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
Dir_1	01838280202	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.	1996	0,001	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI: - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE IN PROPRIO O PER CONTO DI TERZI DEI SERVIZI DESTINATI A RISPONDERE AD ESIGENZE PUBBLICHE E DI SVILUPPO DEL ...
Dir_2	80018460206	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA S.P.A.	1995	0,332	LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA TRASFORMAZIONE, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI TUTTI I GENERI DI RIFIUTI CON LA GESTIONE DI DISCARICHE CONTROLLATE E DI IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI L'IGIENE URBANA
Dir_3	00402940209	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	1996	0,344	LA GESTIONE DEI SERVIZI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI BENI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ANCHE MEDIANTE CONCESSIONE IN USO E/O LOCAZIONE A TERZI
Dir_4	00664670361	AIMAG spa	1997	0,45	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE IN REGIME DI CONCORRENZA NEL MERCATO CONSENTITE DALL'ORDINAMENTO TRA CUI GESTIONI IMPIANTI RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS, IMPIANTO E GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELL'ACQUA
Dir_5	02408230205	DISTRETTO RURALE SRL SOCIETA' DI SERVIZI TERIITORIALI	2013	1,47	La società si propone di svolgere tutte le attività e le iniziative per la produzione di un servizio di interesse generale nell'area dell'Oltre Po' mantovano rafforzando il livello di competitività del sistema produttivo.
Dir_6	02505240206	GAL TERRE DEL PO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2016	0,70	Promozione di nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del territorio attraverso la gestione dei fondi del psr di Regione Lombardia

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Monia Barbieri  
*Documento firmato digitalmente*